

AGENZIA DELLE ENTRATE - RENDITA CATASTALE: EFFICACIA E UTILIZZABILITÀ la
Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Da quando è efficace la modifica di una rendita catastale di un fabbricato e, soprattutto, da quando diventa utilizzabile da un ente impositore per la determinazione dei tributi?

Risponde Paolo Calderone

In tema di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, [l'art. 74](#) della legge n. 342/2000 prevede che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati diventano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale contestazione dell'atto attributivo o modificativo. Sulla questione, invece, dell'utilizzabilità a fini impositivi della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica, l'Agenzia delle entrate ha ribadito, in linea con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione, che la legge non esclude l'applicabilità della nuova rendita anche per le annualità d'imposta non ancora definite, cioè ancora suscettibili di accertamento, liquidazione, rimborso ([circolare n. 7/2022](#)). Pertanto, possiamo concludere che la nuova rendita non può essere utilizzata giuridicamente se non notificata, ma la stessa diventa utilizzabile per la determinazione dei tributi, una volta che è stata notificata, anche per periodi d'imposta non ancora definiti.

AGENZIA ENTRATE - CREDITI A CESSIONE LIMITATA

Cessione dei crediti d'imposta maturati in capo alle imprese energivore entro il prossimo 31 dicembre, soltanto per l'intero ammontare, ma nei confronti di altri soggetti, comprese banche e altri istituti finanziari. Permane il divieto di una successiva cessione e divieto di cedere la quota residua dopo la compensazione parziale.

Agenzia delle Entrate circolare 13/E del 13 maggio 2022

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.13/E del 13.05.2022 (documento 108)

ARRIVA IL «PEPP», LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE EUROPEA da PensioniOggi a cura di
Eleonora Capizzi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/pensioni-arriva-il-pepp-la-previdenza-complementare-europea>

In attuazione del regolamento Europeo 2019/1238 il Parlamento sta lavorando ad uno schema di decreto legislativo che introduca in Italia il «PEPP» («Pan-European Personal Pension product») uno strumento di previdenza complementare che offre a tutti i cittadini degli Stati membri un'unica soluzione integrativa con caratteristiche uniformi su tutto il territorio europeo.

Il 5 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per l'immissione nel sistema previdenziale nazionale del PEPP, provvedimento poi trasmesso alle Camere per il consueto iter legislativo. L'obiettivo dell'intervento normativo in via di definizione è quello di creare le condizioni per consentire un ordinato «inserimento» dello strumento nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale.

Trattandosi di soluzione integrativa i contributi, versati su base volontaria, dagli stessi risparmiatori, dai loro datori di lavoro o dai committenti, sarebbero deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo 5.164,57 euro.

Le prestazioni potranno essere erogate in diversi modi, anche in combinazione fra loro, ovvero:

- sottoforma di rendita;

- con capitale erogato in un'unica soluzione;
- tramite prelievo.

Sono anche possibili anticipazioni:

- per spese sanitarie impreviste e straordinarie, richiedibili in ogni momento con un importo massimo del 75 per cento;
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, richiedibile dopo almeno otto anni di maturazione, per un importo non superiore al 75%;
- per ulteriori esigenze, dopo almeno otto anni dalle richieste sopraelencate, per un importo non superiore al 30 per cento.

DIRITTO AL DOPPIO LAVORO - SCHEMA DI DLGS ALLA CAMERA

Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Europea 1152/2019 esaminato da Camera e Senato. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, viene recepito dal Legislatore che ne precisa i limiti: ragioni di salute e sicurezza, riservatezza aziendale, conflitto di interessi e integrità del servizio pubblico.

Vedi alcune precisazioni di Eleonora Capizzi in PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/diritto-al-doppio-lavoro-il-legislatore-disciplina-il-cumulo-di-impieghi>

ALLEGATI A PARTE - Schema D.Lgs. (documento 109)

Direttiva UE 1152/2019 (documento 110)

da Lavoro si:

Per quanto riguarda il contenuto, la direttiva (UE) 2019/1152 si articola in 5 Capi e consta di 26 articoli. Capo I° - Disposizioni generali

L'articolo 1 (Scopo, oggetto e ambito di applicazione) afferma che la presente direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'articolo 2 (Definizioni) individua, ai fini della presente direttiva, cosa si intende per «programmazione del lavoro», «ore e giorni di riferimento», «organizzazione del lavoro».

L'articolo 3 (Informazione) prevede che il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva.

Capo II° - Informazioni sul rapporto di lavoro.

L'articolo 4 (Obbligo di informazione) dispone che gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

L'articolo 5 (Tempistica e mezzi di informazione) asserisce che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Capo III° - Prescrizioni minime riguardanti le condizioni di lavoro.

L'articolo 13 (Formazione obbligatoria) attesta che gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Capo IV° - Disposizioni orizzontali.

L'articolo 18 (Protezione contro il licenziamento e onere della prova) sostiene che gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente e ogni misura destinata a preparare il licenziamento di lavoratori per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva.

L'articolo 19 (Sanzioni) assicura che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Capo V° - Disposizioni finali.

L'articolo 21 (Recepimento e attuazione) conferisce agli Stati membri la possibilità di adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

L'articolo 23 (Riesame da parte della Commissione) prevede che entro il 10 agosto 2027 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell'Unione e tenendo conto dell'impatto sulle micro, piccole e medie imprese, riesamina l'attuazione della presente direttiva e propone, se del caso, modifiche legislative.

L'articolo 25 (Entrata in vigore) dispone che la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSAZIONE PENSIONE SVIZZERA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Un cittadino residente in Italia percepisce, dall'anno scorso, una pensione di fonte svizzera. In quale Stato va tassata?

Risponde Paolo Calderone

Le pensioni estere corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a una persona residente in Italia sono tassate in modo differente a seconda della loro natura e provenienza. Bisogna far riferimento, se in vigore, alle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due Stati. Per quanto riguarda la convenzione tra Italia e Svizzera, consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze nella pagina dedicata alle "[Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#)", è previsto che le pensioni pubbliche vanno tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera. In caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private, invece, devono essere tassate solo in Italia. Qualora si trattasse di rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), tali somme non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto che le ha erogate.

QUOTA 100 e QUOTA 102 - NECESSARIA SPECIFICA DOMANDA

Quota 100 bloccata se c'è anche Quota 102; infatti necessita specifica domanda.

L'Inps col messaggio 1976 del 10 maggio u.s. chiarisce che la domanda di pensionamento non basta a chi ha perfezionato "Quota 102", ma ha anche maturato "Quota 100" entro l'anno 2021.

Infatti l'Inps blocca l'istruttoria e chiede all'interessato di manifestare chiaramente con quale delle due opzioni vuole andare in quiescenza.

... qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom "pensione anticipata quota 102" (0001- 0001- 0185) e nel corso dell'istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata quota 100, gli operatori avranno cura di interpellare l'interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà (vedi circolare n. 289 del 1991) ...

ALLEGATI A PARTE – INPS Messaggio n. 1976 del 10.05.2022 (documento 111)

I PEPP E LA TUTELA DELLE PENSIONI IN SANITÀ da Quotidiano Sanità di mercoledì 18 maggio 2022
a cura di Michele Poerio - Presidente Feder.S.P.eV.

Gentile Direttore,

le scrivo per evidenziare come in Italia non si stiano risolvendo problemi importanti come quello della separazione tra previdenza e assistenza e come, soprattutto in Sanità, non si stiano aiutando i giovani a comprendere che occorre pensare a come costruirsi una pensione fin da giovani.

Con l'intento di uniformare la disciplina della previdenza complementare in ambito europeo e consentire ai cittadini dell'Unione europea di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici e, al tempo stesso, per aumentare le dimensioni del mercato della previdenza, l'Unione europea ha varato il Regolamento (UE) 2019/1238 che è applicabile dal 22 marzo scorso e che è in linea con l'intento di contribuire alla realizzazione dell'Unione europea dei mercati dei capitali e che introduce i "Pan-European Personal Pension Products" così detti Pepp (Prodotto pensionistico individuale paneuropeo) di cui quasi nessuno parla.

Con questo regolamento vengono armonizzati diversi elementi come, ad esempio, la distribuzione, il contenuto minimo dei contratti, le opzioni di investimento, il trasferimento e la portabilità. I principali nodi che, comunque rimangono da sciogliere riguardano la fiscalità e l'impossibilità del conferimento del Tfr. In qualità di Presidente di Federspev faccio presente che da sempre ci battiamo per una maggiore tutela delle pensioni di giovani e di meno giovani.

Per quel che concerne la fiscalità lo schema di decreto europeo sembra prevedere una differenziazione di trattamento fiscale tra i Pepp istituiti in Italia e quelli istituiti all'estero che offrano sottoconti che consentono di organizzare con maggiore precisione i movimenti inseriti. Solo i primi, infatti, sconterebbero l'imposta sostitutiva del 20 % sui rendimenti maturati nella fase di accumulazione. Il decreto prevede poi che i sottoconti, italiani dei Pepp possano essere finanziati con le medesime modalità previste per le forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr).

I Pepp saranno, comunque, fondi pensione con gli stessi standard all'interno dei confini dell'Unione europea e la loro caratteristica più importante è la trasferibilità all'interno dell'Unione europea. Quello dei Pepp è sicuramente un progetto ambizioso, fortemente voluto e sostenuto dalla Commissione europea che ha come obiettivo principale quello di creare un mercato di successo della previdenza privata individuale su scala europea.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: aprile 2022 - data di pubblicazione: 17 maggio 2022 - prossima diffusione: 16 giugno 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	109,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 5,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 7,0

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Aprile 2022

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **109,7**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **2,971751%**.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA – mese aprile 2022

Indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT 15 aprile 2022 riferito al mese di APRILE 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016 %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1	102,3 -0,4	102,4 -0,3	102,3 -0,4	102,5 -0,7	101,9 -0,6	102,0 -0,4	102,0 -0,3	102,3 -0,2
2021 %	102,9 +0,2	103,0 +0,5	103,3 +0,7	103,7 +1,2	103,6 +1,3	103,8 +1,4	104,2 +1,9	104,7 +2,1	104,5 +2,6	105,1 +3,0	105,7 +0,6	106,2 +0,5
2022 %	107,7 +4,7	108,8 +5,6	109,9 +6,4	109,7 +5,8								

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

PENSIONI - A LUGLIO IL BONUS AGGIUNTIVO DI 200 EURO

In Gazzetta Ufficiale il dl n. 50/2022 che istituisce l'una tantum di 200 euro per tutti i pensionati con redditi Irpef personali (esclusa 1° casa di abitazione, Tfr e competenze arretrate) nel 2021 non superiori a 35mila euro.

Sarà erogato direttamente dall'ente previdenziale. Beneficiari anche i titolari di Naspi o Dis-Coll nel mese di giugno 2022, i titolari di reddito di cittadinanza e i fruitori nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola.